

## Comprendere la vulnerabilità. Pluralismo ontologico e sistemi di intelligenza artificiale nel diritto

Silvia Corradi\*

GRASPING VULNERABILITY. ONTOLOGICAL PLURALISM AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS IN THE LAW

ABSTRACT: The paper aims at investigating the relationship between vulnerability and artificial intelligence systems in law, following a philosophical-legal reading. The investigation therefore questions, firstly, the existence of vulnerability, in an attempt to clarify its definitions and ways of grasping it. Secondly, the paper proposes the example of pain, dwelling on its ontological and (onto-)epistemological profiles, nominating liberalised naturalism as the appropriate realist framework in identifying it. Thirdly, by investigating informational structural realism, the partial incompatibility between the ontological structure presupposed by vulnerability, on the one hand, and artificial intelligence systems, on the other, is highlighted.

KEY WORDS: vulnerability; ontological pluralism; law; reality; artificial intelligence systems

ABSTRACT: Il contributo si propone di indagare il rapporto tra vulnerabilità e sistemi di intelligenza artificiale nel diritto, seguendo una lettura filosofico-giuridica. L'indagine si interroga quindi, *in primis*, sull'esistenza della vulnerabilità, nel tentativo di chiarirne le definizioni e modalità di comprensione. In secondo luogo, lo scritto propone l'esempio del dolore, soffermandosi sui relativi profili ontologici ed (onto-)epistemologici, candidando il naturalismo liberalizzato ad appropriata cornice realista nell'individuazione di esso. In terzo luogo, indagando il realismo strutturale informativo, viene posta in luce la parziale incompatibilità tra la struttura ontologica presupposta dalla vulnerabilità, da una parte, e dai sistemi di intelligenza artificiale, dall'altra.

PAROLE CHIAVE: vulnerabilità; pluralismo ontologico; diritto; realtà; sistemi di intelligenza artificiale

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La vulnerabilità: due concezioni e un concetto – 3. Realtà e vulnerabilità: l'esempio del dolore – 3.1. Che tipo di realtà: il problema ontologico – 3.2. Come conoscere quel tipo di realtà: il problema (onto-)epistemologico – 4. Realismo e sistemi di intelligenza artificiale – 5. Conclusioni.

---

\* *Assegnista di ricerca, Università di Palermo. Mail: [silvia.corradi@unipa.it](mailto:silvia.corradi@unipa.it) Contributo sottoposto a doppio refereggio anonimo.*

## 1. Introduzione

Il contributo si propone di indagare il rapporto tra vulnerabilità e sistemi di intelligenza artificiale: nello specifico, si interroga sulla possibilità di comprensione, da parte di un sistema di intelligenza artificiale, della situazione di vulnerabilità in cui versa un soggetto. A ciò consegue domandarsi circa l'esistenza della vulnerabilità, e dunque, sia di come questa possa essere definita, sia di come essa possa essere rilevata. L'indagine, che prediligerà una lettura filosofico-giuridica, intende porre in luce la diversità – e, quindi, in questo caso, della parziale incompatibilità – tra la struttura ontologica presupposta dalla vulnerabilità, da una parte, e dai sistemi di intelligenza artificiale, dall'altra.

L'occasione per questa riflessione scaturisce dall'approvazione istituzionale europea del Regolamento inerente allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale (anche denominato “Legge sull’I.A.”), il quale, dopo una sua prima formulazione nelle vesti di “Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione” del 21 aprile 2021, giunge nell’anno corrente ad una sua versione definitiva<sup>1</sup>. Dopo aver chiarito, nei considerando del Regolamento, i rischi sottesi all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per i casi di vulnerabilità<sup>2</sup>, l’art. 5 del Regolamento al co. 1, lettera b) pone il divieto di commercializzazione di sistemi siffatti che sfruttino le vulnerabilità di determinati soggetti<sup>3</sup>.

La formulazione normativa, secondo la lettura che si intende proporre, pone qualche perplessità: essa sembra, infatti, accogliere una concezione “categoriale” di vulnerabilità (su cui si dirà qualcosa *infra* par. 2), tralasciando invece la concezione “ontologica”, che non è riconducibile a singoli e precisi criteri

<sup>1</sup> Il Regolamento europeo in esame è denominato “Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale)”.

<sup>2</sup> Così si legge al punto 29 del Regolamento: «[I] sistemi di IA possono [inoltre] sfruttare [in altro modo] le vulnerabilità di una persona o di uno specifico gruppo di persone dovute all’età, a disabilità ai sensi della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio o a una specifica situazione sociale o economica che potrebbe rendere tali persone più vulnerabili allo sfruttamento, come le persone che vivono in condizioni di povertà estrema e le minoranze etniche o religiose»; al punto 48 del Regolamento viene ricordata la delicata posizione dei minori: «è importante sottolineare il fatto che i minori godono di diritti specifici sanciti dall’articolo 24 della Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ulteriormente sviluppati nell’osservazione generale n. 25 della Convenzione delle Nazioni Unite dell’infanzia e dell’adolescenza per quanto riguarda l’ambiente digitale, che prevedono la necessità di tenere conto delle loro vulnerabilità e di fornire la protezione e l’assistenza necessarie al loro benessere». Per un inquadramento generale della Proposta di Regolamento, G. SARTOR, *L’intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, 2022, 91-94; C. CASONATO, B. MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla Proposta di Regolamento dell’Unione Europea in materia di intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto*, 3, 2021, 418 ss.

<sup>3</sup> L’art. 5 co. 1 lettera b) del Regolamento europeo enuncia il divieto di «immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di un sistema di IA che sfrutta le vulnerabilità di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone, dovute all’età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con l’obiettivo o l’effetto di distorcere materialmente il comportamento di tale persona o di una persona che appartiene a tale gruppo in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona o a un’altra persona un danno significativo».

(come invece il Regolamento lascerebbe intendere, giacché indica criteri quali l'età o l'afferenza ad un gruppo di persone). Si scopre così che la vulnerabilità presuppone una realtà particolare, strettamente legata all'esistenza umana e pertanto individuabile a partire da quella (la questione sarà trattata in *infra* par. 3). Nel tentativo di approfondire le suggestioni che provengono a tal riguardo dalla filosofia del diritto, verrà considerato, in via esemplificativa, lo statuto ontologico del dolore (par. 3.1.); a seguito della trattazione della questione ontologica seguirà una domanda (onto-)epistemologica, che si interroga sulle modalità tramite cui la vulnerabilità possa essere compresa (par. 3.2.). Infine, si cercherà di capire quale sia la realtà presupposta dai sistemi di intelligenza artificiale, approfondimento che verrà condotto a partire dal realismo strutturale informazionale (par. 4).

## 2. La vulnerabilità: due concezioni e un concetto

Una definizione normativa del concetto di "vulnerabilità" non è presente né all'interno dell'ordinamento italiano né tantomeno nel testo della CEDU<sup>4</sup>: tuttavia, la giurisprudenza fa uso di esso, imponendo così, in determinati casi, di vagliare quando un soggetto versi in siffatto stato. Un esempio nel contesto nazionale è rappresentato dalla sussistenza del reato *ex art. 643 c.p.*, che punisce la circonvenzione di incapace. In questo caso, ai fini della configurabilità dell'illecito penale, è richiesto, *inter alia*, che sia accertato «l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto»<sup>5</sup>. Lo stato di vulnerabilità viene così presupposto dal terzo requisito<sup>6</sup> per la sussistenza del reato in questione, ma resta sprovvisto di una formulazione (giurisprudenziale o codicistica). Richiamando un orientamento che pare consolidato, la Cassazione penale, nella sentenza citata, ha chiarito che il delitto *de quo* «non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente [...] un'alterazione dello stato psichico che [...] risulti idoneo a porla in uno stato di minorata capacità intellettuale, volitiva o affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche»<sup>7</sup>. La Corte

<sup>4</sup> E. DICCIOTTI, *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Ars interpretandi*, 2, 2018, 13; T. CASADEI, *Diritti umani in contesto: forme della vulnerabilità e "diritto diseguale"*, in *Ragion pratica*, 2, 2008, 291.

<sup>5</sup> Cass. penale, sez. II, sent. 31 maggio 2024, n. 30551, punto 1.2. in diritto: nel caso di specie il ricorrente lamentava il fatto che la "condizione di debolezza psichica" della donna di ottantasei anni sarebbe iniziata nel giugno 2020, un periodo susseguente a quello all'interno del quale l'anziana signora avrebbe effettuato dei versamenti a beneficio del ricorrente, che era solita frequentare tramite il social network Facebook. Il requisito dell'abuso dello stato di vulnerabilità per la configurazione dell'illecito penale di circonvenzione di persona incapace trova conferma in altri luoghi nella giurisprudenza nazionale: *ex multis*, Cass. penale, sez. II, sent. 13 marzo 2024, n. 13557; Cass. penale, sez. II, 1 marzo 2019, n. 19834; Trib. Milano, sez. spec. impresa, sent. 4 aprile 2022, n. 2913.

<sup>6</sup> I requisiti enunciati sono i seguenti: «a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete (minore età, infermità o deficienza psichica), sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti» (Cass. penale, sez. II, sent. 31 maggio 2024, n. 30551, punto 1.2. in diritto).

<sup>7</sup> Loc. ult. cit.

parla anche di “fragilità” al fine di identificare siffatta situazione, la quale «deve avere natura oggettiva»<sup>8</sup>. Tuttavia, le precisazioni della Suprema Corte non sembrano potersi ricondurre specificamente allo stato di vulnerabilità ma alle condizioni, complessivamente considerate, necessarie per la configurabilità del reato: il concetto di vulnerabilità mantiene così contorni sfumati per quanto concerne la sua precisa individuazione.

In effetti, “vulnerabilità” è un concetto versatile<sup>9</sup>, che non ha ricevuto formulazione univoca nemmeno da parte della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani<sup>10</sup>: ciò spiega perché sia sovente evidenziato che quella delle «“persone deboli e vulnerabili” non sia né una categoria giuridica, né – più in generale – una categoria ben definita»<sup>11</sup>. Ciononostante, negli ultimi anni l’utilizzo quantitativo del concetto di “vulnerabilità” da parte della Corte di Strasburgo è cresciuto sensibilmente (mentre nell’anno 2000 solo sette sentenze contenevano questo termine, nell’anno 2013 se ne registravano settanta)<sup>12</sup> e anche sul piano nazionale la protezione ai soggetti vulnerabili viene assicurata attraverso gli articoli 2 e 3 co. 2 della Costituzione, in base al “principio di solidarietà”<sup>13</sup>. Ciò testimonia il crescente interesse per la vulnerabilità, al punto che è stato possibile individuare, in ambito politico e giuridico, due principali accezioni<sup>14</sup>.

Secondo una prima accezione, vulnerabilità è intesa come «una caratteristica di gruppi all’interno della società e della comunità politica»<sup>15</sup>; in una seconda accezione, invece, essa designa «una condizione universale dell’essere umano, suscettibile di manifestazioni diverse per tipologia e intensità, a seconda

<sup>8</sup> Loc. ult. cit.

<sup>9</sup> Viene considerato un concetto «sia descrittivo che normativo e funziona come uno strumento euristico con il quale analizzare e correggere l’agire istituzionale» (L. RE, *Politica e istituzioni al tempo del cambiamento climatico. Il paradigma della vulnerabilità come proposta di trasformazione*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2020, 296); Chenal, invece, lo considera un concetto «funzionale e strumentale funzionale e strumentale a garantire la massima effettività dei diritti fondamentali» (R. CHENAL, *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, in *Ars interpretandi*, 2, 2018, 51). La letteratura nazionale ed internazionale inerente alla vulnerabilità è vasta e comprende diverse ramificazioni più specifiche (per esempio, la vulnerabilità con riferimento alla disabilità o alla situazione di migrante). In questo scritto ci limiteremo ad analizzare i più recenti sviluppi di tale tematica, sotto una prospettiva filosofico-giuridica, prediligendo la letteratura nazionale.

<sup>10</sup> R. CHENAL, *op. cit.*, 35. L’Autore precisa, inoltre, che tale formulazione non si possa legittimamente accogliere, sia che si tratti di provenienza convenzionale, sia giurisprudenziale: «Se[, come si spera di essere riusciti a provare,] la Corte europea, in virtù dell’argomentazione per principi che caratterizza il sistema di protezione della Convenzione, ritiene, in sostanza, che non si possa pervenire in astratto a una definizione unitaria, coerente (e tassativa) della nozione di vulnerabilità sul piano legislativo, non si potrà che giungere alla stessa conclusione se si rivolge l’attenzione alla stessa Corte», R. CHENAL, *op. cit.*, 49.

<sup>11</sup> F. POGGI, *Il caso Cappato: la Corte costituzionale nelle strettoie tra uccidere e lasciar morire*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1, 2020, 85.

<sup>12</sup> E. DICIOTTI, *op. cit.*, 13-14.

<sup>13</sup> P.F. BRESCIANI, *La protezione dei deboli e vulnerabili come giustificazione costituzionale del reato*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2020, 118-119.

<sup>14</sup> E. PARIOTTI, *Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti*, in *Ars interpretandi*, 2, 2019, 155; M.G. BERNARDINI, *Vulnerabilità e disabilità a Strasburgo: il vulnerable groups approach in pratica*, in *Ars interpretandi*, 2, 2018, 80.

<sup>15</sup> E. PARIOTTI, *op. cit.*, 155.

dei contesti»<sup>16</sup>. La prima accezione di vulnerabilità (comprensiva tanto di definizioni formali<sup>17</sup> quanto di definizioni sostanziali<sup>18</sup>) è stata criticata per la sua inadeguatezza alla formulazione normativa: viene, ad esempio, evidenziato che la predisposizione di un elenco tassativo di caratteristiche rischierebbe di trascurare una molteplicità di situazioni in cui la vulnerabilità si manifesta in modalità differenti rispetto alle peculiarità legislativamente prescelte<sup>19</sup>. Ciò è da ricondursi al carattere «notevolmente indeterminato»<sup>20</sup> del concetto, che possiede «diverse gradazioni interne»<sup>21</sup>. Si distinguono, ad esempio, tre differenti significati<sup>22</sup>: 1) in senso stretto indica l'essere inclini ad una fragilità; 2) in senso lato denota l'essere *particolarmente* inclini ad una certa fragilità, e si riferisce quindi a persone che hanno una maggiore probabilità di incorrere in una situazione di vulnerabilità; 3) in senso latissimo si riferisce ad una «generica situazione di svantaggio nei confronti degli altri»<sup>23</sup>.

Per questo motivo si propende, nella giurisprudenza di Strasburgo<sup>24</sup>, per l'accoglimento della seconda accezione di vulnerabilità, chiamata "vulnerabilità ontologica", ovvero una «condizione universale che accomuna tutti gli esseri umani in quanto "esposti alla ferita"»<sup>25</sup>. La speculazione inaugurale delle riflessioni inerenti alla odierna vulnerabilità ontologica fonda le proprie radici nel Novecento, in parte causata dalle esperienze belliche mondiali, in parte spinta dall'interesse dei movimenti femministi degli anni Settanta<sup>26</sup>. A partire da questo periodo storico è stata percepita l'esigenza di discostarsi

<sup>16</sup> E. PARIOTTI, *op. cit.*, 155-156.

<sup>17</sup> Così Chenal (R. CHENAL, *op. cit.*, 39): «Definire in termini formali consiste, perlomeno secondo un'ottica convenzionale, nel ritenere vulnerabile un soggetto sul mero presupposto che l'ordinamento lo qualifichi come tale in assenza di qualunque riferimento a criteri di natura sostanziale. È l'ipotesi, ad esempio, della definizione per categorie tassative. Si potrebbe stabilire in astratto che la vulnerabilità è propria di alcune (e solo quelle) categorie di soggetti, quali ad esempio le donne, gli immigrati, i disabili, i minori, o di gruppi, quali le minoranze etniche o religiose».

<sup>18</sup> La definizione sostanziale consiste nell'«identificazione degli elementi essenziali o proprietà che un soggetto o gruppo di persone devono possedere per poter essere considerate vulnerabili. Si potrebbe ipotizzare di considerare come tali i soggetti che si trovano in una situazione di dipendenza, quali ad esempio coloro che sono privati della libertà personale o affidati alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza di altre persone» (R. CHENAL, *op. cit.*, 42).

<sup>19</sup> R. CHENAL, *op. cit.*, 42.

<sup>20</sup> E. DICCIOTTI, *op. cit.*, 16.

<sup>21</sup> R. CHENAL, *op. cit.*, 46.

<sup>22</sup> E. DICCIOTTI, *op. cit.*, 14-17.

<sup>23</sup> Loc. ult. cit. Altre gradazioni sono proposte da P.F. BRESCIANI, *op. cit.*, 111-112.

<sup>24</sup> Le pronunce della Corte EDU non sono, tuttavia, prive di eccezioni: si considera, ad esempio, giurisprudenza consolidata il principio per il quale «nel caso in cui si tratti di effettuare una restrizione dei diritti fondamentali in capo a gruppi particolarmente vulnerabili (intendendosi come tali quelli che hanno sofferto una storica discriminazione), il margine di apprezzamento degli Stati è ristretto» (M.G. BERNARDINI, *op. cit.*, 90). In questo modo, quindi, la vulnerabilità è ancora considerata una "concezione essenzialista", per la valutazione della quale è presa in considerazione la circostanza per cui un certo gruppo sia stato storicamente sottoposto ad una particolare discriminazione.

<sup>25</sup> L. RE, *Vulnerabilità e cura nell'orizzonte dello Stato costituzionale di diritto*, cit., 183. L'Autrice riprende l'espressione di Adriana Cavarero in *Inclinazioni. Critica della rettitudine* del 2013. Adriana Cavarero, sostenitrice della vulnerabilità ontologica (insieme a Judith Butler), ha introdotto in Italia agli inizi degli anni Duemila studi legati alle tesi di Autori e Autrici del Novecento considerate pioniere delle riflessioni odierne sulla vulnerabilità, come Simone Weil, Hannah Arendt, Emmanuel Lévinas e Paul Ricoeur.

<sup>26</sup> L. RE, *Politica e istituzioni al tempo del cambiamento climatico. Il paradigma della vulnerabilità come proposta di trasformazione*, cit., 295; T. CASADEI, O. GIOLO, S. POZZOLO, L. RE, *Introduzione. Dalla istituzionalizzazione della*

dall'astrattezza della speculazione teorica e di volgere invece l'attenzione alla concretezza dell'esperienza: in questo modo, è stata proposta «una ontologia fondata sulla relazione e, conseguentemente, una nuova concezione dell'autonomia»<sup>27</sup>. Il paradigma della vulnerabilità (e l'etica della cura connessa a tale concetto) «ha dovuto mettere radicalmente in discussione la struttura del pensiero morale e politico di matrice liberale, e la sua assunzione di autonomia da parte degli esseri umani individuali. *Humans are not fully independent*»<sup>28</sup>.

Questa seconda accezione di vulnerabilità rifiuta, pertanto, il “mito dell'autonomia”<sup>29</sup> tipico dell'individualismo moderno e del pensiero liberale, che ne risulta profondamente ridimensionato: ciò ha condotto alcune Autrici a parlare di “autonomia relazionale”<sup>30</sup> proprio ad indicare non la mera possibilità, ma la necessità, stante i presupposti ontologici menzionati, di inserire l'autonomia della persona in un contesto interrelato con diverse soggettività<sup>31</sup>, in cui autonomia ed eguaglianza non siano considerati come termini antitetici ma vicendevolmente connessi<sup>32</sup>.

Ecco che quindi, facendo sunto di tali indicazioni, in un recente contributo Baldassare Pastore ha proposto, come tratti essenziali della vulnerabilità, i seguenti:

---

*critica di genere alla costruzione di una società inclusiva: questioni e sfide per la filosofia del diritto*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2, 2022, 289-290.

<sup>27</sup> L. RE, *Politica e istituzioni al tempo del cambiamento climatico. Il paradigma della vulnerabilità come proposta di trasformazione*, cit., 295. L'autonomia è oggi solitamente considerata connessa con la libertà (positiva), almeno secondo la lettura che ne offre Andronico, riprendendo il pensiero di Isaiah Berlin. L'Autore ricorda il berliniano distinguo tra “libertà negativa”, descritta come un senso di indipendenza, cioè, letteralmente, non dipendenza (da altro), di assenza di vincoli esterni; “libertà positiva” è invece intesa come autonomia, come possibilità di fare ciò che si vuole. Cfr. A. ANDRONICO, *Libertà. La legge come misura*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, 115-116.

<sup>28</sup> G. ZANETTI, *L'etica della cultura e i diritti*, in *Ragion pratica*, 2, 2004, 252, corsivo dell'A.; *ibidem*, 528.

<sup>29</sup> L'espressione è riconducibile al testo di M.A. Fineman dal titolo *The Autonomy Myth. A theory of dependency*, del 2004. «Si tratta di un mito che interpreta l'autonomia in termini molto ristretti, collegandola all'autosufficienza economica e “a un senso di separazione dagli altri all'interno della società”», L. RE, *Vulnerabilità e cura nell'orizzonte dello Stato costituzionale di diritto*, cit., 186.

<sup>30</sup> E. PARIOTTI, *op. cit.*, 160.

<sup>31</sup> Si noti che questa concezione di autonomia, sotto un profilo storico, non risulta una novità: i Greci e i Romani intendevano in modo simile la libertà. Essa, infatti, presupponeva una situazione di appartenenza ad una famiglia, ad una stirpe o ad un gruppo, pertanto «solo nell'“essere con gli altri” si poteva davvero “essere se stessi”. E dunque essere liberi». A. ANDRONICO, *Libertà. La legge come misura*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, 118.

<sup>32</sup> Scrive l'Autrice: «La mia tesi è che né l'eguaglianza né l'autonomia possono essere comprese separandole l'una dall'altra, mentre nella società sembra che l'una sia enfatizzata o privilegiata a scapito dell'altra» (M.A. FINEMAN, *op. cit.*, 158; similmente anche Casadei, «si tratta[, piuttosto,] di muoversi entro un nuovo equilibrio che riconosce l'ineliminabile tensione, ma al contempo anche la possibile convivenza, tra eguaglianza e diversità, tra universalità e contesti, tra una artificialità necessaria e una realtà che non può essere cancellata o occultata», T. CASADEI, *Diritti umani in contesto: forme della vulnerabilità e “diritto diseguale”*, cit., 310. Si impone, a tal riguardo, un'ulteriore precisazione. Fineman ha cura di specificare che «[q]uesta non vuole essere un'affermazione in favore dell'uguaglianza dei risultati. Non ignoro, né nego che vi siano differenze nelle abilità o nell'iniziativa individuale, né respingo del tutto l'idea che gli individui siano responsabili di se stessi e delle proprie condizioni di vita» M.A. FINEMAN, *op. cit.*, 39.



1. La vulnerabilità «si lega alla dimensione della corporeità, che ne costituisce la radice intrascendibile»<sup>33</sup>. Rifiutando il “mito dell’autonomia” «tale dato, però, ha bisogno di essere percepito e riconosciuto, riportando il soggetto alla consapevolezza del suo costitutivo legame con gli altri»<sup>34</sup>;
2. La vulnerabilità è un concetto relazionale, composto tanto di una dimensione ‘ontologica’ quanto di una dimensione ‘situazionale’<sup>35</sup>;
3. La vulnerabilità è un concetto strettamente connesso al riconoscimento dei diritti umani, poiché essi si preoccupano di garantire quelle possibilità sociali ed economiche per prevenire o gestire una situazione di vulnerabilità<sup>36</sup>;
4. La vulnerabilità presuppone una ricostruzione fattuale che, tenendo insieme le dimensioni ‘ontologica’ e ‘situazionale’, permetta di discernere, di caso in caso, l’*ubi consistam* dell’essere vulnerabili, in una attiva valutazione del caso di specie che avviene in presenza di giudizi di valore<sup>37</sup>.

È possibile quindi concludere che, in base a quanto emerso, la vulnerabilità designa una «una categoria euristica che apre ad una questione di senso, rinviando alla comprensione delle ‘cose umane’. È espressione della finitezza e della fragilità proprie degli esseri umani, ma è vissuta nella concretezza esistenziale e risulta influenzata da molteplici specifici fattori»<sup>38</sup>.

### 3. Realtà e vulnerabilità: l’esempio del dolore

L’analisi condotta nel paragrafo precedente ha cercato di fornire un resoconto di alcuni dei tratti essenziali riconducibili al paradigma della vulnerabilità da una prospettiva filosofico-giuridica. L’attenzione sarà ora volta alla prima e seconda caratteristiche elencate, nel tentativo di comprendere quali siano i canali epistemici tramite i quali poter comprendere quando un soggetto versi in una situazione di vulnerabilità e che tipo di realtà essi rilevino. Qual è, dunque, la posizione filosofica sullo sfondo della comprensione dello stato di vulnerabilità?

Come è stato posto in luce, molteplici aspetti sono da tenersi in considerazione per individuare una situazione siffatta: ad esempio, il legame della vulnerabilità con la corporeità, la quale diviene un peculiare accesso epistemico, unicamente umano, che permette una certa relazione tra essere umano e

<sup>33</sup> B. PASTORE, *Vulnerabilità, diritto, ragionamento giuridico*, in *Teoria e storia del diritto privato*, n. speciale, 2022, 2; in termini simili anche L. CORSO, *op. cit.*, 57; S. ZULLO, *Lo spazio sociale della vulnerabilità tra “pretese di giustizia” e “pretese di diritto”*. *Alcune considerazioni critiche*, in *Politica del diritto*, 3, 2016, 475-476.

<sup>34</sup> B. PASTORE, *op. cit.*, 6.

<sup>35</sup> B. PASTORE, *op. cit.*, 3-5, 11; sulla dimensione ‘situazionale’ anche R. CHENAL, *op. cit.*, 38 e 50, allorquando precisa che «[l]a Corte effettua un bilanciamento tra i diritti che sono in gioco, in base alle specificità del caso, delle circostanze fattuali, degli argomenti sollevati dalle parti. È sufficiente che uno di questi elementi muti perché la Corte pervenga a una conclusione differente»; conferma la nozione relazionale anche M.G. BERNARDINI, *Vulnerabilità e disabilità a Strasburgo: il vulnerable groups approach in pratica*, in *Ars interpretandi*, 2, 2018, 84; L. CORSO, *op. cit.*, 57; L. RE, *Vulnerabilità e cura nell’orizzonte dello Stato costituzionale di diritto*, cit., 184 scrive: «La vulnerabilità che sperimentiamo dipende dunque dalle reti di protezione di cui possiamo o non possiamo avvalerci».

<sup>36</sup> B. PASTORE, *op. cit.*, 6; vengono così confermate le suggestioni di Fineman e Nussbaum, in particolare quando Pastore scrive, nello stesso luogo, che «[v]i sono, infatti, beni essenziali per ogni essere umano che è non possibile manomettere, violare, calpestare, senza compiere un torto. In questo senso, i diritti umani costituiscono criteri di giustizia, legati all’aspettativa della eliminazione della sofferenza socialmente prodotta».

<sup>37</sup> B. PASTORE, *op. cit.*, 16

<sup>38</sup> B. PASTORE, *op. cit.*, 4.

mondo<sup>39</sup>. Oppure, la seconda caratteristica ricordata, relativa al carattere ontologico e situazionale della vulnerabilità, richiede una sorta di immedesimazione del soggetto giudicante nei confronti del soggetto giudicando. Come viene infatti notato, la vulnerabilità ha un duplice aspetto: il primo, “oggettivo”, per cui il danno che affligge il soggetto vulnerabile è manifesto; il secondo, “soggettivo”<sup>40</sup>, per cui è opportuno chiedersi quali siano le difficoltà che la persona vive in certo momento e come siano da questa percepite. Si consideri, ad esempio, il dolore (che è stato considerato criterio di vulnerabilità dalla Corte Costituzionale italiana<sup>41</sup>), che può assumere diverse manifestazioni nella vita di ciascuno. Come identificarlo in sede giudiziale? E, preliminarmente, che tipo di realtà è coinvolta? La prima domanda concerne il carattere epistemologico<sup>42</sup> della vulnerabilità; la seconda riguarda l’aspetto ontologico<sup>43</sup>. Cercheremo nei sottoparagrafi che seguono di indagare tali questioni.

<sup>39</sup> Hart avrebbe considerato tale caratteristica come rientrante nelle «“ovvie verità” della natura umana che dobbiamo dare per scontate». Tra queste, secondo la lettura di Villa, rientra proprio «il fatto che essi [scil. gli esseri umani] sono vulnerabili», includendo così anche la vulnerabilità ontologica; Villa invece le chiamerebbe «presupposizioni su “come è fatto il mondo”» (V. VILLA, *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, Torino, 2017, 200, corsivo dell’A.).

<sup>40</sup> Il distinguo è di L. CORSO, *op. cit.*, 62-63; l’Autrice precisa che tale aspetto soggettivo ha condotto la Corte di Strasburgo ad attribuire rilevanza non soltanto all’“essere vulnerabili” ma anche al “sentirsi vulnerabili”.

<sup>41</sup> L. CORSO, *op. cit.*, 68.

<sup>42</sup> Nella spiegazione che segue viene mantenuta a fini di chiarezza un distinguo tra epistemologia ed ontologia: tuttavia, le due aree di sapere sono strettamente connesse l’una all’altra, come emergerà *infra*. Il modo tramite cui una certa ‘entità’ può essere conosciuta ne determina anche l’esistenza.

<sup>43</sup> Si precisa che utilizzeremo il termine “ontologia” e il relativo aggettivo senza una marcata distinzione semantica dal termine “metafisica” ed il suo aggettivo. La scelta è giustificata da due circostanze. In primo luogo, pur designando oggi questioni diverse, il distinguo concettuale è di conio piuttosto recente. Secondo quanto riporta l’enciclopedia Treccani, infatti, “ontologia” viene utilizzato per la prima volta all’inizio del XVII secolo dai filosofi Jacob Lorhard e Rodolfo Goclènio e successivamente divulgato in particolare da Christian Wolff (<https://www.treccani.it/enciclopedia/ontologia/>, ultima consultazione 22/06/2024). Sembra che le principali linee definitorie tra “ontologia” e “metafisica” inizino a delinearci nel corso del Novecento, specie grazie ai contributi di Quine, Carnap, Russell e Strawson (cfr. A. VARZI, *Ontologia e metafisica*, in F. D’AGOSTINI, N. VASSALLO (a cura di), *Storia della Filosofia Analitica*, Torino, 2002, 81-117). Le definizioni di “ontologia” e “metafisica” sono oggi molteplici: seguendo le indicazioni di Varzi, si ricorda che «la metafisica – secondo una definizione diffusa alla quale ci atterremo – si occupa fundamentalmente della natura ultima di tutto ciò che esiste, attiene alla metafisica anche il compito preliminare di stabilire che cosa esiste, o quantomeno di fissare dei criteri per stabilire che cosa sia ragionevole includere in un accurato inventario del mondo. La messa a punto di tali criteri definisce, appunto, la questione ontologica» (A. VARZI, *op. cit.*, 82). Pertanto, «[b]y ‘ontology’ here, I mean the inquiry into *what there is*, and by ‘metaphysics’ the inquiry into *what it is*» (F. FRANDA, *On Whether It Is and What It Is*, in *Acta Analytica*, 2023, 4, corsivo dell’A.; si ringrazia l’Autore per la condivisione di questo contributo). In secondo luogo, la domanda ontologica e la domanda metafisica, pur analiticamente distinguibili, sembrano in taluni casi co-implicanti. Scrive Franda: «[I]n some cases *we have to* characterize our entities in a metaphysical sense in order to be able to discuss them from an ontological point of view. And here I mean ‘we have to’ in a stronger sense than the methodological one» (F. FRANDA, *op. cit.*, 8, corsivo dell’A.). Si configurano così delle eccezioni alla c.d. ‘priority thesis’ che può essere definita, molto succintamente, come quella posizione filosofica che ammette la possibilità dell’esistenza di ‘qualcosa’ senza doversi impegnare a stabilire che cosa quel ‘qualcosa’ sia esattamente; in questo modo, si sostiene che la domanda ontologica sia prioritaria rispetto a quella metafisica (cfr. la lettura congiunta di A. VARZI, *On Doing Ontology Without Metaphysics*, *passim* e F. FRANDA, *op. cit.*, *passim*). Un esempio di questa co-implicazione (e dunque di eccezione rispetto alla priority thesis) è fornito dai mondi possibili, per i quali «the ontological commitment takes place thanks to the attribution of a metaphysical property: philosophers posit the existence of possible worlds because, in their view, they are what makes modal sentences



### 3.1. Che tipo di realtà: il problema ontologico

Il problema in esame rientra all'interno del "realismo ontologico", una categoria filosofica che designa una molteplicità di questioni sottese alle seguenti domande: «ci si può chiedere se una determinata cosa esista veramente oppure, concedendo che esista, ci si può chiedere se essa esista indipendentemente dalle menti che la pensano»<sup>44</sup>. La prima domanda concerne, ad esempio, l'esistenza degli atomi<sup>45</sup>; la seconda domanda, invece, riguarda, a titolo esemplificativo, l'esistenza dei colori<sup>46</sup>. Orbene, presupponendo un accordo sull'esistenza del dolore (come il diritto presuppone: alcune tipologie di danno morale sono infatti classificate come *pretium doloris*), l'analisi si concentrerà sulla seconda domanda; il dolore esiste indipendentemente dalle menti che lo pensano? La questione non suscita interesse soltanto da un punto di vista teoretico, ma assume una concreta rilevanza pratica: se l'esistenza del dolore restasse relegata nella mente di chi lo prova, si cadrebbe in una forma di solipsismo, non intellegibile dal giudicante, il quale non potrebbe discernere lo stato di vulnerabilità. Allo stesso tempo, tuttavia, il dolore non può considerarsi al pari di un'"entità astratta", cioè quelle «entità che per definizione non hanno una collocazione spaziotemporale, come gli universal, i numeri, gli insiemi, le specie e i significati»<sup>47</sup>. Né tantomeno parrebbe assimilabile agli "oggetti sociali" menzionati da Ferraris, come, ad esempio, un debito, oppure agli "oggetti naturali", come una montagna o un fiume<sup>48</sup>. Il dolore è piuttosto una "capacità"<sup>49</sup> profondamente incarnata. Esso «sortisce un effetto di reale. Noi percepiamo la realtà soprattutto a partire dalla resistenza, che provoca dolore»<sup>50</sup> al punto che esso viene descritto come un «affidabile criterio di verità»<sup>51</sup>; esso possiede una qualche forma specifica di concretizzazione in un certo spazio e tempo, tuttavia è comprensibile in maniera universale.

Un possibile statuto ontologico per il dolore è rinvenibile nella teoria del soggettivismo sofisticato proposta da Porciello<sup>52</sup>. Secondo l'Autore, lo stato d'animo di meraviglia che sorprende l'essere umano di

---

true or false». (F. FRANDA, *op. cit.*, 11). Al fine di evitare qualsiasi rischio di riduzionismo (storico o concettuale), "ontologia" viene utilizzato come termine inclusivo e dunque comprensivo della domanda metafisica.

<sup>44</sup> M. DE CARO, *Realtà*, Torino, 2020, 17.

<sup>45</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 17; lo stesso potrebbe dirsi per l'esistenza dell'elettrone: la questione è stata oggetto di dibattito nell'ambito della filosofia della scienza. È infatti possibile misurare proprietà che è ragionevole attribuirsi all'elettrone, ma esso non si incontra mai come "cosa". «Perché [non] dovremmo allora essere autorizzati a parlare di esso come qualcosa di realmente esistente senza evidenza percettiva della sua esistenza?», E. AGAZZI, *L'oggettività scientifica e i suoi contesti*, Milano, 2018, 444-445.

<sup>46</sup> Non è questo il luogo per approfondire tale inciso, ma si noti che l'esempio dei colori è stato anche utilizzato al fine di spiegare l'esistenza di valori: cfr. A. VARZI, *I colori del bene*, cit., 53 ss.

<sup>47</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 19.

<sup>48</sup> M. FERRARIS, *Manifesto del nuovo realismo*, Bari, 2012, 71 ss.

<sup>49</sup> B.C. HAN, *La società senza dolore. Perché abbiamo bandito la sofferenza dalle nostre vite*, Torino, 2021, 50.

<sup>50</sup> B.C. HAN, *op. cit.*, 41.

<sup>51</sup> B.C. HAN, *op. cit.*, 39. Han lo ritiene anche criterio di felicità: nel suo scritto infatti critica la società "palliativa" contemporanea che, nella pretesa di eliminare il dolore, incoraggia una "società della sopravvivenza" perdendo di vista la vita buona (*ibidem*, 19-23). L'Autore esorta, a contrario, ad accogliere, interrogarsi (sul) e comprendere il dolore, nella convinzione che «[l]a profonda felicità resta inaccessibile a chi non è aperto al dolore» (*ibidem*, 17).

<sup>52</sup> In particolare, riprendendo gli studi di Arne Naess, A. PORCIELLO, *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, diritto*, Roma, 2022, 90 ss.; ID., *Una giustificazione metaetica del valore intrinseco della natura: il soggettivismo sofisticato (una variante)*, cit., 219-247.

fronte al sublime della natura non è disponibile al soggetto, il quale non può scegliere se meravigliarsi o meno: a ciò, tuttavia, non consegue che la bellezza della natura possa darsi al di fuori dello sguardo dell'essere umano che osserva, ad esempio, il tramonto sul mare. Pertanto, essa non potrà predicarsi "mind-independent", giacché accade implicando una forma di dipendenza con il soggetto osservante. Ma tale forma di dipendenza, che l'Autore chiama "relazione", è comprensibile ed ipotizzabile da chiunque, e pertanto, pur acquisendo concretezza nel momento in cui il soggetto si trova di fronte al mare ed osserva il tramonto, può essere universalmente compresa. Questo è il motivo per cui l'Autore parla di una relazione "oggettiva"<sup>53</sup>, poiché la capacità di stupore non è dispensabile, cioè non è disponibile alla modifica da parte del soggetto, che non può scegliere se meravigliarsi o meno. Ecco che quindi, sulla scorta di tale lettura, si scopre che lo stupore e il dolore sembrano possedere la stessa struttura esistenziale: la loro esistenza implica una forma di dipendenza con l'esistenza dell'essere umano. Calando queste riflessioni nella questione in esame, è plausibile quindi sostenere che senza l'essere umano alcune forme di dolore (come, ad esempio, lo stato d'animo di discriminazione) non esisterebbero: ed è quindi ragionevole concludere che la stessa vulnerabilità – se intesa come esperienza in qualche modo dolorosa – non potrebbe trovare luogo.

### 3.2. Come conoscere quel tipo di realtà: il problema (onto-)epistemologico

Se si conviene sul suddetto tipo di esistenza del dolore, è opportuno comprendere come esso possa essere conosciuto da un soggetto altro rispetto a colui/colei che prova dolore. La questione verrà indagata attraverso il "conflitto dei realismi"<sup>54</sup> che vede contrapposto il realismo ordinario al realismo scientifico, due versioni del realismo ontologico. Il realismo ordinario, di provenienza aristotelica, «attribuisce realtà esclusivamente alle cose di cui possiamo avere esperienza»<sup>55</sup>: per i realisti ordinari sono, quindi, percezione e senso comune a «determinare l'ambito ontologico»<sup>56</sup>. Viceversa, il perimetro ontologico per il realismo scientifico è definito dalla "scienza naturale"<sup>57</sup>: questa versione del

<sup>53</sup> Si ricorda che anche Enrico Opocher, interrogatosi circa lo statuto ontologico dei valori, individua un preliminare livello "soggettivo" ed una conseguente valenza "oggettiva". Prediligendo una terza posizione tra all'immanentismo dei valori (secondo cui i valori sono storicamente giustificati) ed il giusnaturalismo dei valori (per il quale i valori sono fondati su ideologie), Opocher conduce la propria indagine a partire dall'esistenza umana. In tal modo è possibile comprendere che cosa sia il valore. Sia l'esistenza umana che il valore posseggono, infatti, la medesima struttura: l'esistenza, mediante un processo che Opocher chiama di "oggettivazione", tende a sottrarsi dal nulla prodotto dal vuoto di senso per acquisirne uno. Anche in tal caso, dal soggettivismo dell'esistenza si giunge all'oggettivismo del valore. Per una spiegazione più esaustiva, di cui qui sono riportati i soli passaggi essenziali, si v. M. MANZIN, *op. cit.*, 97-101.

<sup>54</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 33; S. BONICALZI, *Naturalismo liberalizzato e altri realismi. La proposta teorica di Mario De Caro*, in *Iride*, 3, 2021, 712-716.

<sup>55</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 18. Il realismo ordinario spiegato dall'Autore implica due forme di esperienza: l'esperienza diretta implica introspezione o sensi; l'esperienza indiretta ricorre invece a «strumenti che estendono i sensi, come microscopi e telescopi» (loc. ult. cit.). Non assume rilevanza per il distinguo che traccia l'Autore (che si ringrazia per il chiarimento), ma si ricorda che l'esperienza indiretta implicata dal realismo ordinario, poiché condotta tramite un qualche forma di strumento techno-scientifico, implica confini molto labili con il realismo scientifico (sul punto, cfr. F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, Londra, 2022, *passim*).

<sup>56</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 24.

<sup>57</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 39.

realismo ontologico – galileiana<sup>58</sup> e, in origine, platonica – attribuisce alla fisica il ruolo di «scienza fondamentale, perché tutte le altre scienze sono ad essa riducibili»<sup>59</sup>. A ciò consegue che il realista ordinario sarà antirealista nei confronti di «entità inosservabili postulate dalla scienza naturale, come gli elettroni, le radiazioni e i buchi neri»<sup>60</sup>; essi non potranno rientrare nel catalogo ontologico del mondo proprio perché i sensi non rilevano l'esistenza di tali entità. D'altro canto, il realista scientifico sarà antirealista con riferimento a tutto ciò che «non possa, in linea di principio, essere indagato con metodi e concetti propri delle scienze naturali»<sup>61</sup>.

Orbene, le posizioni del realismo ordinario e del realista scientifico, singolarmente considerate, sono criticabili giacché ambedue pretendono di possedere il “monopolio dell'ontologia”<sup>62</sup> che si traduce nella convinzione che «noi disponiamo di un'unica chiave di accesso epistemico alla realtà»<sup>63</sup>. A partire dalla nascita della scienza moderna sino al culmine del naturalismo radicale di Quine<sup>64</sup>, il realismo scientifico ha goduto di particolare successo; di esso si rinvergono tracce anche nel contesto giuridico, ad esempio nella “matematizzazione della logica” inaugurata da Leibniz<sup>65</sup> e nei processi di codificazione del Novecento che, presupponendo un ordine a “narrazione continua”, hanno tradotto il principio di causalità nell'impostazione sistematica del codice<sup>66</sup>. È significativo notare sin d'ora, per i propositi di questo scritto, che il realismo scientifico, in una sua versione particolare, quella del realismo strutturale

<sup>58</sup> Scrive De Caro: «[L]’affermazione del suo modo [di Galilei] di concepire la scienza e il mondo naturale segnò il trionfo di una concezione di matrice platonica, che riguardava alla fisica in prospettiva realistica e matematizzata e riteneva che il mondo fosse composto esclusivamente da proprietà geometriche». Un elaborato *ad hoc* sarebbe necessario per indagare nel dettaglio la posizione galileiana: si basti qui ricordare la sintesi di P. Musso, *Techne e conoscenza nella modernità*, in M. FERRARI (a cura di), *Logos e Techne*, Milano-Udine, 2017, 53. L'Autore facendo sunto delle varie formulazioni del metodo galileiano, elenca i seguenti quattro principi: «1) Non cercare l'essenza delle cose, ma limitarsi a studiare alcune proprietà. 2) Non solo generica osservazione, ma esperimento. 3) Uso della matematica. 4) Nessun principio di autorità».

<sup>59</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 19.

<sup>60</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 35.

<sup>61</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 43. Semplificando la questione, il conflitto è, storicamente ed in via esemplificativa, evidente nelle posizioni di Edmund Husserl e Wilfrid Sellars. Mentre il primo «è un realista ordinario e un antirealista rispetto alla scienza, Sellars adotta la prospettiva opposta: è cioè realista rispetto alla visione scientifica e antirealista rispetto alla visione ordinaria del mondo» (*ibidem*, 40).

<sup>62</sup> L'espressione è di F. EUSTACCHI, *M. De Caro, Realtà*, in *Bollettino della società filosofica italiana*, 1, 2022, 96.

<sup>63</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 69.

<sup>64</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 41; S. BONICALZI, *op. cit.*, 713-714, che sintetizza così le tre tesi chiave del naturalismo radicale di Quine: «La prima [tesi], ontologica, comune anche al realismo scientifico non radicale, afferma che sono reali solo le entità e le proprietà spiegabili dalle scienze naturali o a esse riconducibili. La seconda, epistemologica, stabilisce che solo la conoscenza scientifica, o le forme di conoscenza a essa riconducibili, è una forma valida di conoscenza. La terza, metafilosofica, afferma che la filosofia si sviluppa in continuità con la scienza per contenuti, metodi e scopi».

<sup>65</sup> F. PUPPO, *Diritto e retorica*, Torino, 2023, 15-17.

<sup>66</sup> M. MANZIN, *op. cit.*, 31-32. Si precisa che l'idea sottesa al principio di causalità all'epoca era quella per cui ad un effetto era riconducibile una causa; fallacia oggi smascherata anche nel contesto della filosofia della scienza (si v. F. RUSSO, *L'esposizione all'amianto causa il mesotelioma? Domande scientifiche e analisi filosofiche*, cit., 219).

– che verrà chiarito *infra* –, funge oggi da teoria filosofica di sfondo per i sistemi di intelligenza artificiale, almeno secondo l’approccio informazionale supportato da Luciano Floridi<sup>67</sup>.

Il realismo scientifico, tuttavia, si scontra con quello che De Caro chiama “problema della collocazione”: vi sono cioè «delle entità e delle proprietà (proprietà secondarie, libero arbitrio, coscienza, valori e così via) che tanta importanza hanno per la visione ordinaria del mondo ma che, almeno apparentemente, non sembrano trattabili dalle scienze naturali»<sup>68</sup>. Tali entità e proprietà non sono dunque esaustivamente “collocabili” né all’interno di una spiegazione guidata dal senso comune e dalla percezione né all’interno di una teoria (neuro)scientifica<sup>69</sup>: per questo motivo viene proposto il “naturalismo liberalizzato”, «una terza forma di realismo caratterizzata da pluralismo ontologico, epistemologico e causale»<sup>70</sup>. Allo stesso tempo, tuttavia, il naturalismo liberalizzato sostiene che «si possono anche accettare come reali entità che sono implicite nelle altre pratiche epistemiche solide e coronate da successo (come senso comune e le scienze umane e sociali) nella misura in cui tali entità non sono incompatibili con la concezione del mondo propria delle scienze della natura»<sup>71</sup>. In altre parole, «[s]i tratta di una posizione che prende atto dell’infinita varietà della realtà, nonché della sua eccedenza rispetto ai nostri schemi conoscitivi»<sup>72</sup>.

Il proposito sotteso al naturalismo liberalizzato, ovvero l’intento di includere molteplici e diversificati accessi epistemici nel nostro catalogo epistemologico (e, di conseguenza, ontologico), sembra trovar riscontro, con i dovuti distinguo e pur in mancanza di un richiamo esplicito, in alcune voci della filosofia giuridica recente. Ci riferiamo qui alle proposte, diverse, di Jori e Villa, che sono però accumulate dal richiamo al senso comune.

<sup>67</sup> L. FLORIDI, *A defence of informational structural realism*, in *Synthese*, 161, 2008, 219-253, che leggiamo alla luce di F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., 220 ss.

<sup>68</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 59.

<sup>69</sup> Il terzo capitolo del testo di De Caro considera come caso studio il libero arbitrio: spiega l’Autore che né le ricerche neuroscientifiche (inaugurate da Benjamin Libet negli anni Settanta e sviluppate da Chun Siong Soon e colleghi) né tantomeno la “sfida epifenomenistica” (secondo la quale gli stati coscienti non avrebbero potere causale nelle azioni del soggetto) sono in grado di spiegare esaustivamente se il libero arbitrio esista. Allo stesso tempo, i risultati ottenuti da questi studi non possono essere ignorati dalla speculazione filosofica sul tema. Proprio per questo motivo il naturalismo liberalizzato si mostra una chiave di lettura adeguata della realtà, poiché in grado di coniugare scienza e filosofia: viene così restituita un’antropologia che permette di «pensare gli esseri umani, allo stesso tempo, come agenti liberi e come agenti naturali. Nel primo senso, apparteniamo alla sfera normativa dello spazio delle ragioni; nel secondo senso, alla sfera della legalità naturale» (M. DE CARO, *op. cit.*, 114).

<sup>70</sup> S. BONICALZI, *op. cit.*, 712. Pur essendo una forma di realismo più ‘inclusiva’ del realismo scientifico, è opportuno notare che essa non sfocia nel soprannaturalismo, poiché «liberal naturalists are committed to accept the constitutive claim of naturalism, according to which no entity or explanation should be accepted whose existence or truth would contradict the laws of nature, insofar as we know them» M. DE CARO, A. VOLTOLINI, *Is Liberal Naturalism Possible?*, in M. DE CARO, D. MACARTHUR (a cura di), *Naturalism and Normativity*, Cambridge, 2010, 75. Sul perché il pluralismo causale non sia una mera opzione, cfr. F. RUSSO, *L’esposizione all’amianto causa il mesotelioma? Domande scientifiche e analisi filosofiche*, cit., 219 ss.

<sup>71</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 69.

<sup>72</sup> F. EUSTACCHI, *op. cit.*, 97.

Secondo Jori è il senso comune, infatti, ad individuare il diritto vigente, permettendo così di distinguere un «matto che faceva partire i treni»<sup>73</sup> dal capostazione. In altre parole, ogni «formidabile apparato di dottrina non disporrà di nessun criterio per *individuare* quale sia il diritto vigente e quindi per scegliere tra due o più diritti che si pongono come rivali»<sup>74</sup>. Solo a seguito di tale individuazione il «diritto può essere determinato e descritto [solo] con strumenti tecno-giuridici»<sup>75</sup>, da parte della giurisprudenza e metagiurisprudenza (per questo, nel testo di Jori, *descrittiva*). Il senso comune sembrerebbe assumere un ruolo ancor più pregnante nelle opere di Villa, il quale riconduce alla giurisprudenza e alla metagiurisprudenza non un mero ruolo descrittivo, bensì “ricostruttivo”<sup>76</sup>: il senso comune non resta, per Villa, relegato all’individuazione del diritto vigente ma penetra inevitabilmente lo strato “teco-giuridico” della giurisprudenza e della metagiurisprudenza, le quali manifestano un apporto costruttivo nell’interpretazione della disposizione legislativa, nel primo caso, e nell’analisi della giurisprudenza, nel secondo. Ciò è reso possibile grazie agli schemi concettuali, che si pongono ad uno stadio antecedente tanto del giuridico quanto del metagiuridico, e dunque anche alla base dell’individuazione del diritto vigente. Tali schemi concettuali sono trascendentali, ovvero presupposizioni che riguardando «“come siamo fatti noi in quanto abitanti del mondo”»<sup>77</sup>, che intrattengono legami con le assunzioni empiriche ma non si esauriscono in esse. Inoltre – per ciò che pertiene specificamente al confronto con il naturalismo liberalizzato –, gli schemi concettuali si compongono non soltanto di concetti di senso comune ma anche di concetti scientifici<sup>78</sup>: queste due tipologie non sono da intendersi come categorie incomunicabili, ma interagenti tra di loro nelle pratiche sociali.

<sup>73</sup> M. JORI, *Del diritto inesistente. Saggio di metagiurisprudenza descrittiva*, Pisa, 2010, 11. L’aneddoto di Jori, in esordio al suo testo, è ambientato alla stazione ferroviaria di Pavia: l’Autore racconta di un signore (il “matto”) che era solito alzare e agitare le braccia a seguito di ogni fischio del capostazione, volto a segnalare al treno di poter partire.

<sup>74</sup> M. JORI, *op. cit.*, 52, corsivo dell’A. Il senso comune permette dunque di «sapere cosa è il diritto senza sapere niente del diritto» (*ibidem*, 24). Secondo Jori inoltre «il senso comune collega indubbiamente l’esistenza del diritto all’esistenza di una pratica condivisa, a un qualche tipo di *accettazione* collettiva» (*ibidem*, 25, corsivo dell’A.), che comprende “indizi” del diritto vigente. Ad esempio, «[l]a presenza di insegne, uniformi e distintivi non è mai menzionata dalla teoria del diritto, ma è caratteristica del modo in cui il senso comune individua quell’elemento basilare e antichissimo del diritto che sono le (persone dotate di) autorità» (*ibidem*, 33). Sul ruolo della metagiurisprudenza e della scienza giuridica cfr. *ex multis*, N. BOBBIO, *Essere e dover essere nella scienza giuridica*, in *Rivista di filosofia*, 58, 1967, 239-240; R. GUASTINI, *Bobbio sulla scienza giuridica. Introduzione alla lettura*, in *Saggi sulla scienza giuridica di Norberto Bobbio*, Torino, 11.

<sup>75</sup> M. JORI, *op. cit.*, 74.

<sup>76</sup> V. VILLA, *op. cit.*, *passim*.

<sup>77</sup> V. VILLA, *op. cit.*, 202; cfr. anche *Id.*, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., 23-34.

<sup>78</sup> V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., 14-15. I concetti di senso comune «esprimono complessivamente la visione del mondo sulla quale i membri laici di una determinata comunità sociale, o, meglio ancora, di più comunità tra loro affini (le comunità che condividono forme di vita di tipo “occidentale”, o comunque ad esse assimilabili, costituiscono, grosso modo, il campo di riferimento di queste osservazioni), fanno affidamento nelle loro attività quotidiane» (*ibidem*, 23); i concetti scientifici, invece, esprimono il «contenuto di tutte quelle credenze, di tipo sostanziale [inerenti al contenuto delle teorie elaborate in un certo contesto] o semantico [cioè inerenti al significato delle nozioni impiegate, ad es. “elettrone” o “democrazia”], che sono presupposte (implicitamente o esplicitamente), in modo assolutamente non problematico, dai membri di una determinata comunità scientifica nel corso delle loro svariate attività di carattere teorico e/o empirico» (*ibidem*, 15). In quest’ultima categoria rientrano i concetti “tecnici”, tanto del diritto (ad esempio, “democrazia”) quanto della scienza (apunto, “elettrone”).



Per ciò che interessa i propositi di questo elaborato, sembra più che plausibile sostenere che il naturalismo liberalizzato possa candidarsi ad adeguata posizione realista per comprendere quando un soggetto versi in uno stato di vulnerabilità. Come è stato ricordato, oltre a qualificare la vulnerabilità tramite il criterio del danno “oggettivo”<sup>79</sup>, un criterio “soggettivo” è complementariamente necessario e parrebbe propedeutico a rilevare proprio quelle caratteristiche che Pastore ricorda nel suo studio<sup>80</sup>, come ad esempio la corporeità o le dimensioni ‘ontologica’ e ‘situazionale’ della vulnerabilità. Permetterebbe così, per restare nell’esempio proposto, l’immedesimazione e la comprensione del dolore a partire (anche) dalla percezione (che necessita della struttura corporea umana) e del senso comune, ossia assunzioni basilari circa il “come siamo fatti noi in quanto abitanti del mondo”<sup>81</sup>: a partire dalla limitatezza dell’essere umano<sup>82</sup>, solo quest’ultimo è in grado di capire se, come e quanto una vicenda personale possa essere dolorosa, fino al punto di farla propria e di viverla in prima persona. Questa capacità presenterebbe, invero, risvolti concreti ben oltre il mero ambito della vulnerabilità: si pensi, ad esempio, all’applicazione di circostanze attenuanti comuni in sede processuale penale. L’art 62, co. 1, punto 2) c.p. consente al giudice di attenuare la pena prevista qualora la persona imputata nel processo abbia agito in stato di ira, a fronte di un altrui fatto ingiusto. È evidente, quindi, che al fine di vagliare l’applicabilità di tale attenuante, percezione e senso comune, implicando immedesimazione, sembrano requisiti necessari proprio per comprendere le circostanze che compongono il *dictat* legislativo, cioè lo stato di ira ed il fatto ingiusto.

Al fine di qualificare come vulnerabile un soggetto, non pare quindi sufficiente collocarlo all’interno di una precisa categoria, come confermano le difficoltà nella predisposizione di elenchi chiusi sul piano legislativo; sarà invece opportuno operare altresì una valutazione sulla base di senso comune e percezione quali criteri di giudizio che, accomunando gli esseri umani, sono comprensibili in maniera universale<sup>83</sup>.

<sup>79</sup> L. CORSO, *op. cit.*, 62-63, che scrive che «[I]a vulnerabilità ha di certo un aspetto oggettivo, per così dire quantificabile, direttamente proporzionale alla misurabilità del rischio o della sofferenza che il vulnus produce. Sotto questo profilo, come pure afferma la Cedu, anche dati statistici possono venire in soccorso».

<sup>80</sup> Su cui si v. *supra*, in particolare primo e secondo punto nell’elenco.

<sup>81</sup> Secondo Villa trattasi di mere “credenze” e non di “fatti”, giacché questi ultimi implicano elaborazione mediante il linguaggio (cfr. V. VILLA, *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, cit., 171). Tuttavia, accogliendo le suggestioni di De Caro, anche i “fatti” di cui parla Villa, reggendosi sugli schemi concettuali, non sono costruiti in modo arbitrario e pertanto implicheranno sempre, a nostro modo di vedere, il fondamento ad una qualche realtà.

<sup>82</sup> Non è questo il luogo per svolgere tale approfondimento ma si segnala che la valenza del limite è indagata con molteplici e diverse sensibilità: *ex multis*, in ambito filosofico-giuridico, V. VILLA, *Costruttivismo e teorie del diritto*, cit., 116 ss. nella spiegazione dei diversi “vincoli” del suo costruttivismo post-positivistico; M. MANZIN, *Reasonableness of Limits, Reasonableness as Limit (in Legal Interpretation)*, cit., 147 ss.; con riferimento all’antropologia aristotelica, M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica (= Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie)*, ed. it. a cura di G. GURISATTI, 2017, Milano, 66, 75; in ambito di etica ambientale, L. VARELA, *Tecnologia ed ecologia. Dall’etica alla metafisica, dalla negazione del limite alla negazione dell’uomo*, in *Pensamiento*, 71, 2015, 1456 ss.; in ambito tecno-scientifico ne viene fatta menzione in F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., 169-170.

<sup>83</sup> Su temi consimili si è occupato di recente A. LO GIUDICE, *Il dramma del giudizio*, Milano, 2023, *passim*, cui si rimanda per approfondimenti sul tema del giudizio.



#### 4. Realismo e sistemi di intelligenza artificiale

Accogliere il naturalismo liberalizzato proposto da De Caro permette, come si è sin qui visto, di dar conto di elementi percettivi, come il dolore, che entrano a far parte della comprensione dello stato di vulnerabilità. Allo stesso tempo, consente di evidenziare alcuni limiti dei sistemi di intelligenza artificiale<sup>84</sup> nel comprendere situazioni siffatte, poiché tali sistemi, in virtù della loro natura informazionale, sono sprovvisti proprio di quelle capacità percettive necessarie a rilevare una situazione di vulnerabilità facente capo ad un dato soggetto in un caso concreto. Ad oggi, infatti, i sistemi di intelligenza artificiale disponibili afferiscono a quella che si è soliti chiamare “I.A. debole”: tali sistemi sono strumenti utili per una singola funzione circoscritta, ma non posseggono “stati cognitivi” come è invece richiesto per un’intelligenza artificiale ‘forte’<sup>85</sup>. Solo quest’ultima sarebbe (forse?) in grado di pensare e comportarsi includendo nel ragionamento senso comune e percezione, necessari per intendere tanto la dimensione ‘ontologica’ della vulnerabilità quanto quella ‘situazionale’.

Ciò è da ricondursi al tipo di realismo che sottace ai sistemi di intelligenza artificiale: seguendo la teoria di Floridi, trattasi del realismo scientifico di tipo strutturale nella sua versione informazionale, di cui riassumeremo brevemente le caratteristiche essenziali<sup>86</sup>. Il realismo strutturale, genericamente inteso, si basa sull’assunto per cui «le nostre migliori teorie fisiche non descrivono la natura intrinseca dei fenomeni inosservabili a cui fanno riferimento, bensì la loro struttura, ossia le relazioni che questi

---

<sup>84</sup> Si riprende la definizione di “sistema di intelligenza artificiale” proposta dal “High-Level Expert Group on Artificial Intelligence” (denominato anche “AI HLEG”), nominato dalla Commissione Europea nel giugno 2018, incaricato di predisporre “linee guida per un’intelligenza artificiale affidabile”: «Artificial intelligence (AI) systems are software (and possibly also hardware) systems designed by humans that, given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving their environment through data acquisition, interpreting the collected structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or processing the information, derived from this data and deciding the best action(s) to take to achieve the given goal. AI systems can either use symbolic rules or learn a numeric model, and they can also adapt their behaviour by analysing how the environment is affected by their previous actions» Independent High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, *Ethics Guidelines for Trustworthy AI*, 8 aprile 2019 (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>, ultima consultazione 04/07/2024).

<sup>85</sup> Il distinguo tra “I.A. debole” e “I.A. forte” è originariamente riconducibile a Searle, per il quale «according to strong AI the computer is not merely a tool in the study of the mind; rather, the appropriately programmed computer really *is* a mind, in the sense that computers given the right programs can be literally said to *understand* and have other cognitive states»; viceversa, «[a]ccording to weak AI, the principal value of the computer in the study of the mind is that it gives us a very powerful tool» (J.R. SEARLE, *Minds, Brains and Programmes*, in *The behavioral and brain sciences*, 3, 1980, 417, corsivi dell’A.). Similmente, Sartor definisce “intelligenza specifica artificiale” «tutte le applicazioni di IA oggi disponibili: si tratta di sistemi capaci di ottenere risultati utili in attività che richiedono intelligenza, con prestazioni, in alcuni casi, di livello umano o anche sovrumano. Per esempio, nel riconoscimento di immagini o di volti, l’IA ha già raggiunto prestazioni paragonabili a quelle di un umano esperto; nel gioco degli scacchi, è invece capace di prestazioni sovrumane, superiori a quelle dei migliori giocatori»; “intelligenza generale artificiale” invece «dovrebbe possedere la maggior parte delle abilità cognitive umane, a livello umano, o anche a un livello sovrumano» (G. SARTOR, *op. cit.*, 18).

<sup>86</sup> Un’analisi adeguata del pensiero del realismo strutturale informazionale di Floridi richiederebbe di chiarire altri elementi connessi a questa posizione realista, come ad esempio i presupposti costruzionistici, il metodo dei livelli di astrazione e la filosofia dell’informazione, i quali non possono trovare luogo in questa sede. Si basti notare che il metodo dei livelli di astrazione è orientato ad un fine specifico, quello della creazione di modelli della realtà. Torneremo in chiusura del paragrafo su questo punto.

fenomeni stabiliscono»<sup>87</sup>. Il realismo strutturale (d'ora innanzi anche "RS") si ramifica in RS epistemico ed RS ontico (quest'ultimo si distingue al suo interno in eliminativista e non-eliminativista)<sup>88</sup>: il RS epistemico considera la 'cosa in sé' inaccessibile, ciononostante ritiene possibile conoscere le relazioni che si instaurano tra differenti 'cose in sé' (i c.d. 'noumeni', a voler riprendere l'ispirazione kantiana del RS<sup>89</sup>). Per il realista strutturale epistemico è pertanto possibile cogliere e conoscere i soli aspetti strutturali/relazionali dei noumeni. Per il RS epistemico, dunque, l'"impegno ontologico" ("ontological commitment"; dunque la 'forza' di tale posizione realista) è piuttosto debole. Si riconosce, infatti, la possibilità che qualcos'altro esista oltre alle strutture (cioè la 'cosa in sé', il noumeno): pertanto, l'"oggetto" identificato grazie a tali strutture disponibili non potrebbe mai conoscersi interamente, né le strutture individuate possono elevarsi a rango di "oggetti".

Il problema sembra apparentemente risolto dal realista strutturale ontico eliminativista, il quale «asserisce[ , più radicalmente,] che non esistono oggetti inosservabili ma soltanto caratteristiche strutturali»<sup>90</sup>: in questo modo, lo scarto tra epistemologia ed ontologia sembra ricongiunto, giacché l'unità minima della realtà sarebbe composta da sole strutture, conoscibili grazie all'indagine scientifica<sup>91</sup>. Accogliere il RS ontico eliminativista, tuttavia, conduce a delle criticità, non facilmente superabili<sup>92</sup>: per questo motivo, Floridi respinge la posizione dell'eliminativista e propende invece per l'accoglimento del RS ontico non-eliminativista, che ritiene compatibile con il RS epistemico. Il RS ontico non-eliminativista, infatti, assume non soltanto che sia possibile conoscere le strutture dei fenomeni sotto indagine (al pari del realista strutturale epistemico) ma altresì che si possa attribuire unità a tali strutture, e dunque 'impegnarle' ontologicamente. Per questo motivo, si accetta che le strutture conoscibili compongano un "oggetto strutturale". La particolarità dell'approccio informativo di Floridi consiste nel

<sup>87</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 57; cfr. anche R. RIDI, *La piramide dell'informazione e il realismo strutturale*, in *AIB studi*, 61, 2021, 237.

<sup>88</sup> L. FLORIDI, *op. cit.*, 220-223.

<sup>89</sup> Il realismo strutturale epistemico viene, infatti, anche chiamato «"bifurcated structuralism" because of its obvious (and typically Kantian) dualism» L. FLORIDI, *op. cit.*, 222 (l'espressione è di A.E. HEATH, *Contribution to the symposium "Materialism in the Light of Scientific Thought"*, in *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplement, 8, 1928, 130-142).

<sup>90</sup> M. DE CARO, *op. cit.*, 57.

<sup>91</sup> L. FLORIDI, *op. cit.*, 222. Così riassume Morganti il distinguo tra RS epistemico e RS ontico (eliminativista): «[w]hile the former version states that we can only have a justified realist attitude towards structures but there is, or might be, something more, the latter argues that structures are all there is out there. According to ESR, that is, the intrinsic nature of the physical world exhibiting the relations expressed by the mathematical structures remains hidden. OSR, on the other hand, suggests that there is nothing more in the world than those structures we get to (partially) know through our scientific inquiry» (M. MORGANTI, *On the preferability of epistemic structural realism*, in *Synthese*, 142, 2004, 82). Si noti che secondo Morganti è possibile conoscere in parte tali strutture; così non sembrerebbe secondo Floridi, per il quale «ontic monism and structural knowledge guarantee that reality is fully knowable in principle» (L. FLORIDI, *op. cit.*, 223).

<sup>92</sup> Si pongono, *in primis*, dubbi sulla collocazione di tale posizione all'interno del RS stesso: quest'ultimo, infatti, si basa sull'assunto per cui sia possibile conoscere la sola struttura dei fenomeni, ammette che vi sia altro rispetto alla sola struttura. In secondo luogo, postulare che esistano solo strutture e che esse siano conoscibili condurrebbe a supportare una versione 'forte' di realismo scientifico, che invece Floridi intende evitare (e per questo accoglie una posizione costruzionista). Infine, se non fosse possibile identificare "oggetti strutturali" – come Floridi propone accogliendo la posizione RS ontica non – eliminativista – si cadrebbe in una *regressio ad infinitum*: «Relations (structures) require related (structured/able objects), which therefore cannot be further identified as relations (structures) without running into some vicious circularity or infinite regress» (L. FLORIDI, *op. cit.*, 234).

fatto che tali aspetti relazionali, conoscibili e ontologicamente ‘impegnati’, sono informazioni. Come viene spiegato, «a un determinato livello di astrazione, *tutti gli oggetti nell’universo sono strutture di dati*»<sup>93</sup>: l’informazione è dunque composta dalle relazioni disponibili in un certo momento, e acquisisce rango di oggetto strutturale.

Tuttavia, per ciò che riguarda la possibilità di dare conto della vulnerabilità, il realismo strutturale informativo singolarmente considerato sembrerebbe insufficiente. Si sostiene ciò alla luce di tre argomenti: il primo argomento concerne l’assunto del RS per cui una (specifica) parte della realtà sia conoscibile; il secondo riguarda il limite metodologico della parte di realtà conoscibile; il terzo specifica il limite evidenziato dal secondo argomento.

In primo luogo, si consideri il presupposto che regge la posizione del realista strutturale, ovvero l’assunto per cui siano conoscibili i soli aspetti strutturali dell’oggetto (strutturale) che si indaga. La relazione conoscibile (e, ad un certo livello di astrazione, ontologicamente ‘impegnata’ a causa del RS ontico non-eliminativista che si supporta), nonostante divenga informazione, implica pur sempre una parte di realtà non conoscibile (questo è il presupposto del realismo strutturale ‘generale’ che si intende salvaguardare, respingendo la posizione del RS ontico eliminativista). Pertanto, pare ragionevole domandarsi perché postulare *ab initio* la riduzione della realtà a strutture. Sotto questo profilo, il RS epistemico singolarmente considerato sembrerebbe più prudente, giacché essendo una posizione che abbiamo definito ‘ontologicamente’ debole, permette di ‘sospendere il giudizio’ in relazione a questo aspetto, senza tuttavia negare che esistano strutture e che esse siano conoscibili<sup>94</sup>.

In secondo luogo, si consideri il proposito sotteso al RS informativo, volto alla creazione di modelli. Emerge qui l’importanza del metodo dei livelli di astrazione, costruito «a partire dai metodi formali propri della scienza informatica. Il loro metodo filosofico comporta la selezione di un insieme di “osservabili” a un dato “livello di astrazione”. Attribuendo determinati “comportamenti” agli osservabili, si può costruire un modello dell’ente che si sta analizzando e tale modello può essere messo alla prova delle nostre esperienze, osservazioni ed esperimenti»<sup>95</sup>. Il metodo, pertanto, esige la formalizzazione della realtà per la costruzione del modello, e dunque implica la riduzione a qualche forma altra ed ulteriore dell’osservabile (cioè della variabile) che si intende inserire nel sistema – e che, dunque, possa essere sintatticamente rilevante e rilevabile<sup>96</sup>.

<sup>93</sup> T.W. BYNUM, *Introduzione. Filosofia e rivoluzione dell’informazione*, in L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione* (a cura di M. DURANTE), Torino, 2009, 16, corsivo dell’A.

<sup>94</sup> Come spiega più chiaramente Morganti: «[S]ince we have favourable evidence as regards structures as partially preserved through theoretical change, we can be realist about these, without any commitment to what exists beyond them. That is, given our well established conceptual categories, the advocate of ESR can assume the ‘traditional’ ontology, based on individuals, as unproblematic while also emphasising the role of structures. But s/he by no means needs to prove that our ontology can’t be purely structural. Rather, s/he might opt for some kind of ‘suspension of judgement’ in relation to ontology» (M. MORGANTI, *op. cit.*, 82).

<sup>95</sup> T.W. BYNUM, *op. cit.*, 16.

<sup>96</sup> A questo riguardo si impongono due osservazioni. In primo luogo, è opportuno notare che sembrerebbe possibile ovviare a questo problema, inserendo il metodo dei livelli di astrazione in una cornice metodologica più ampia, come propone Russo nel suo lavoro (F. RUSSO, *Techno-Scientific Practices. An Informational Approach*, cit., 78 ss.). L’Autrice suggerisce, infatti, la cooperazione tra pluralismo metodologico (quindi, l’utilizzo di diversi modelli) e pluralismo dell’evidenza: così inteso, l’apparato metodologico sembrerebbe in armonia con il naturalismo liberalizzato di De Caro. In secondo luogo, contro il secondo argomento, si potrebbe sostenere che l’informazione presupposta dal RS informativo non sia meramente sintattica ma sia semantica. Scrive Bynum: «Secondo

Infine, e strettamente connesso al secondo argomento, si rammenti che le relazioni individuabili a seguito della predisposizione del modello, devono essere, in qualche modo, già identificate<sup>97</sup>. Pertanto, esaurire la vulnerabilità all'interno della categoria informazionale produrrebbe l'effetto di perimetrarla alle sole informazioni disponibili (e dunque alle sole relazioni conosciute) in un dato momento. In altre parole, accogliere soltanto il RS informazionale – similmente alla difficoltà in cui incorre la previsione legislativa di un elenco chiuso di situazioni a cui è riconducibile la vulnerabilità – al fine di identificare quando un soggetto si trovi in una situazione siffatta, implicando la predisposizione *ex ante* di un modello, rischierebbe di tralasciare molteplici, e potenzialmente diverse, forme in cui la vulnerabilità potrebbe manifestarsi.

La fruttuosità del naturalismo liberalizzato consiste nel riuscire a coniugare la posizione del RS informazionale con il realismo ordinario: e, pertanto, ad affiancare, accanto a criteri di individuazione su base informazionale, ulteriori accessi epistemici. Il naturalismo liberalizzato è così una teoria che si pone in grado di contemplare la possibilità di conoscere non solo le strutture dei fenomeni indagati (come invece il realismo strutturale postula, in base al primo argomento poc'anzi esposto); essa teoria, inoltre, non impone la restrizione metodologica implicata dalla costruzione di modelli (come accennato con riferimento al secondo argomento); infine, poiché sprovvista del modello, non è necessaria alcuna preventiva identificazione del fenomeno che si indaga (come emerge dal terzo argomento). Il dolore, quindi, sarà compreso come tale, grazie alla percezione, senza alcuna forma di elaborazione informazionale preventiva.

## 5. Conclusioni

A seguito di una breve introduzione, il primo paragrafo ha cercato di chiarire cosa si intenda per “vulnerabilità”, sotto un profilo filosofico-giuridico. Sono così emerse due differenti concezioni: la prima predilige l'identificazione del soggetto vulnerabile con l'appartenenza ad un gruppo categoriale, che

---

Floridi, l'informazione di cui l'universo si compone è *semantica*, piuttosto che meramente sintattica. Inoltre, è *non-fisica*, nel senso che non obbedisce alle leggi della fisica come la seconda legge della termodinamica. Si tratta di informazione *platonica* [...] che comprende strutture di dati non soltanto di oggetti familiari, come tavoli e sedie, esseri umani e computer, ma anche di enti platonici come esseri possibili, proprietà intellettuali e storie non scritte di civiltà sparite» (T.W. BYNUM, *op. cit.*, 23, corsivi dell'A.). Orbene, pur essendo tale, tuttavia, la formalizzazione non sembra in grado di riuscire a restituire l'intero significato di una certa esperienza. Come spiega più semplicemente Searle: «Quando dico che il programma implementato di per sé non basta a chiarire la coscienza e l'intenzionalità, questa da parte mia è un'affermazione logica. Per definizione, la sintassi del programma non è costitutiva della semantica dei pensieri reali» (J.R. SEARLE, *Ventun anni nella stanza cinese*, in J.R. SEARLE, *Intelligenza artificiale e pensiero umano. Filosofia per un tempo nuovo*, a cura e trad. di A. CONDELLO, Roma, 2023, 89). Pressoché negli stessi termini, Sartor: «Per ora dai sistemi informatici non hanno accesso, se non in misura molto limitata alla dimensione della semantica. [...] Questo aspetto (e limite fondamentale) dell'IA riguarda la fondazione (*grounding*) del significato. Nella comunicazione umana il linguaggio non si limita a combinare parole, esso fa riferimento al mondo fisico e sociale. [...] La comprensione piena del linguaggio presuppone infatti l'esperienza del mondo» (G. SARTOR, *op. cit.*, 22-23, corsivo dell'A.).

<sup>97</sup> Il metodo dei livelli di astrazione è costruito «a partire dai metodi formali propri della scienza informatica. Il loro metodo filosofico comporta la selezione di un insieme di “osservabili” a un dato “livello di astrazione”. Attribuendo determinati “comportamenti” agli osservabili, si può costruire un modello dell'ente che si sta analizzando e tale modello può essere messo alla prova delle nostre esperienze, osservazioni ed esperimenti», T.W. BYNUM, *op. cit.*, 16.

però – sia prediligendo definizioni formali che sostanziali – si rivela inadatta all’individuazione concreta di una situazione di vulnerabilità; la seconda concezione, quella della vulnerabilità ontologica, designa una condizione universale che accomuna gli esseri umani in quanto tali. La concezione ontologica di vulnerabilità implica il rifiuto di elenchi tassativi come criteri di individuazione di tale situazione e il ripensamento dell’autonomia individuale di ispirazione kantiana. Dal concetto di vulnerabilità proposto da Pastore emerge, inoltre, che la vulnerabilità ontologica sia profondamente radicata non solo nell’esistenza concreta del singolo essere umano ma che debba essere di volta in volta accertata in base alle condizioni specifiche che attorniano una persona in dato momento storico.

Il terzo paragrafo si è interrogato, a partire dalle indicazioni di Pastore, circa lo statuto ontologico del dolore (par. 3.1.), il quale è stato considerato dalla giurisprudenza italiana come possibile criterio di vulnerabilità. Il dolore è stato definito come una “capacità” incarnata, epperò involontaria, che accade similmente alla maniera dello stupore o della meraviglia; il dolore esiste nella singola persona, particolare, ma è comprensibile in maniera universale. Proprio al problema della comprensibilità è stata, in seguito, volta l’attenzione (par. 3.2.): ci si è quindi domandati come sia possibile comprendere il dolore di un soggetto, o meglio, quali siano i canali epistemici, ad un tempo oggettivi e soggettivi, adeguati a tale scopo. La questione è stata indagata tramite le lenti del naturalismo liberalizzato proposto da De Caro, che, valorizzando in maniera congiunta la posizione del realista ordinario e del realista scientifico, permette di comprendere la varietà e molteplicità di indicatori “oggettivi” e “soggettivi” richiesti per rilevare una situazione di vulnerabilità.

Il quarto paragrafo, nel riportare il fulcro della discussione verso il più ampio tema dell’intelligenza artificiale, ha, infine, avuto ad oggetto una particolare forma di realismo scientifico, quello strutturale informazionale: si è così avuto modo di porre in luce l’inadeguatezza dell’adozione esclusiva di una posizione realista di questo tipo per comprendere una situazione di vulnerabilità, riconducibile, in ultima analisi, ai postulati definitivi del realismo strutturale.

L’analisi condotta sembrerebbe, dunque, prediligere il paradigma ontologico di vulnerabilità e confermare, così facendo, le perplessità emerse per quanto concerne la formulazione dell’art. 5 co. 1 lettera b) del Regolamento europeo in materia di intelligenza artificiale: per comprendere la vulnerabilità, in virtù della molteplicità di forme che questa può assumere e della varietà di elementi che essa racchiude, non pare adeguato vincolare la qualificazione giuridica a criteri tassativi. Tuttavia, è altresì opportuno segnalare che tale paradigma ontologico di vulnerabilità appare problematico rispetto al principio di certezza del diritto<sup>98</sup>, giacché non risulta sempre precipuo come i singoli giudici siano chiamati ad identificare le situazioni di vulnerabilità. In effetti, è stato notato come «l’unico elemento che accomuna tutti i casi nei quali la Corte utilizza la nozione di vulnerabilità è la necessità di effettuare un esame individualizzato della posizione del ricorrente che tenga conto delle sue peculiarità e che ciò, a seconda del livello di vulnerabilità riscontrato, conduca a una maggiore o un minore livello di protezione»<sup>99</sup>.

Al riguardo, la proposta di Roberto Chenal sembrerebbe convincente: l’Autore propone un modello per presunzioni che incarichi il legislatore di individuare «dei criteri rappresentativi le ragioni per

<sup>98</sup> R. CHENAL, *op. cit.*, 52 ss.

<sup>99</sup> R. CHENAL, *op. cit.*, 51.

giustificare l'estensione o la riduzione della tutela dei diritti»<sup>100</sup>, i quali dovrebbero poi guidare il momento della decisione concreta. Trattasi però di criteri che si collocherebbero in un elenco non tassativo, tale da permettere al giudice, previa motivazione, di discostarsi da essi ogniqualvolta lo ritenesse necessario, dovendo però anche motivare, quando sussista, l'opportuna applicabilità del criterio legislativamente previsto al caso di specie. Insomma, «tali criteri costituirebbero norme prescrittive solo nel senso di indicare delle "linee guida" che devono guidare l'operato del giudice. Essi costituirebbero ragioni che fanno considerare rilevante e fanno prevalere *prima facie* un certo interesse rispetto a un altro»<sup>101</sup>. Il principio di certezza del diritto e la conseguente concezione di vulnerabilità categoriale vengono così, in un certo qual modo, salvaguardate, lasciando tuttavia al giudice non soltanto la facoltà ma anche il dovere di considerare, nella valutazione della vulnerabilità, un più ampio e variegato spettro di realtà.

---

<sup>100</sup> R. CHENAL, *op. cit.*, 54; sul sistema basato su presunzioni Bernardini nota, tuttavia, che «da qualche tempo è oggetto di critiche sempre più severe a causa della sua idoneità a favorire la stereotipizzazione ed essenzializzazione di coloro che sono considerati vulnerabili» (M.G. BERNARDINI, *op. cit.*, 80, 80 ss.). Insomma, un sistema per presunzioni correrebbe sempre il rischio di alimentare stereotipi e quindi, da ultimo, di ridurre l'analisi critica specifica relativa alla situazione concreta.

<sup>101</sup> R. CHENAL, *op. cit.*, 54.